

F.A.R.E.

ART 1

Denominazione

Su iniziativa della F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della sanità) è costituita, a norma dell'art 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione" denominata "Fondazione F.A.R.E Sanità" (di seguito anche Fondazione), con sede in Verona.

ART 2

Oggetto

1-La "Fondazione" non ha scopo di lucro.

2-Essa ha per scopo di contribuire al miglioramento dei servizi sanitari nazionali ed internazionali, anche attraverso la valorizzazione e la tutela della figura dell'Economo e Provveditore delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, il suo costante aggiornamento Tecnico - Scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione e crescita professionale.

3-La Fondazione realizza il proprio scopo istituzionale mediante l'attuazione di iniziative dirette allo studio e all'approfondimento delle materie oggetto della professione, in particolare "Fondazione" potrà:

- a) svolgere attività di ricerca scientifica;
- b) istituire corsi, scuole di aggiornamento e di qualificazione professionale, anche ricorrendo alla stipula di convenzioni con Università ed Enti pubblici e privati; o avvalendosi di consulenti esterni;
- c) promuovere e finanziare convegni e seminari di studio nonché gruppi di lavoro per approfondire problematiche in materie tecnico – giuridico, economiche e organizzative-gestionali, con specifico riferimento al settore sanitario;
- d) promuovere e realizzare iniziative a sostegno di strutture sanitarie in paesi in via di sviluppo;
- e) promuovere e realizzare iniziative editoriali, audiovisive o per via telematica;
- f) fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- g) promuovere, istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, giuridiche e sanitari

4-Le borse di studio, di cui alla lettera g) saranno assegnate a persone meritevoli, tenendo conto di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) titoli scolastici, accademici e professionali posseduti;
- b) titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto e da svolgere;
- c) condizione economica.

5-Il Consiglio di Amministrazione adotterà uno o più regolamenti per disciplinare in dettaglio, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto, le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività istituzionali della Fondazione.

6- La "Fondazione" potrà :

- a) richiedere contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia a privati che ad enti pubblici;
- b) stipulare accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizi e per il conferimento di

incarichi, sia attivi che passivi

- c) acquisire e cedere diritti relativi ad opere di ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- d) partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni nonché acquisire partecipazioni in società o in altri organismi, italiani ed esteri, che perseguono analoghe finalità.

7- È fatto divieto alla fondazione di svolgere attività non previste dallo statuto, fatta salva la possibilità di espletare attività che risultino strumentali e connesse ai fini istituzionali, per cui la Fondazione potrà effettuare prestazioni di servizi ed ogni altra attività purché finalizzata direttamente o indirettamente, al perseguimento del proprio scopo.

ART 3

Patrimonio e finanziamento della Fondazione

1- Il patrimonio della “Fondazione” è costituito:

- a) dai contributi elargiti dai fondatori, sia all’atto della costituzione che successivamente;
- b) dalle elargizioni, disposte a qualsiasi titolo a favore della Fondazione da Enti o da privati non fondatori, che siano destinate al suo patrimonio;
- c) da beni mobili ed immobili che pervengono alla “Fondazione” a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- d) dalle somme prelevate dai redditi della “Fondazione” che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio dei Revisori, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

2- I Fondatori effettuato il versamento del contributo di sottoscrizione non hanno obbligo di ulteriori versamenti nei confronti della Fondazione.

3- I beni destinati al patrimonio della Fondazione vanno iscritti nel registro degli inventari o nei registri di competenza secondo le disposizioni di legge.

4- Il finanziamento dell’attività della “Fondazione” è assicurato:

- a) dai frutti delle somme elargite dai fondatori o comunque costituenti il patrimonio;
- b) dal reddito dei beni mobili ed immobili, nonché dalle somme che comunque perverranno alla “Fondazione” per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni in genere ricevute non per incrementare il patrimonio bensì per finanziare l’attività;
- c) dagli eventuali contributi elargiti dallo Stato attraverso Ministeri competenti, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici in genere;
- d) da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo pervenute.

ART 4

Organi Istituzionali

1- Sono organi istituzionali della “Fondazione”

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori.

ART 5

Consiglio di Amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione, nominato per la prima volta nell’Atto Costitutivo, rimane in

carica 3 (tre) anni ed è composto da 7 (sette) componenti, ed è costituito:

- a) dal Presidente pro-tempore della F.A.R.E che lo presiede;
- b) da 6 (sei) componenti, scelti dal Consiglio Direttivo della F.A.R.E. tra i suoi associati.

2- Allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione, si provvederà al rinnovo delle cariche in base alle disposizioni del presente articolo.

3- Alla prima seduta, convocata dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza assoluta dei presenti:

- a) tra i suoi componenti, tre vice-presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, procedendo secondo aree di appartenenza logica;
- b) tra i suoi componenti, il segretario tesoriere, funzioni attribuibili anche disgiuntamente

4- Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetuti e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Collegio dei Revisori.

5- Il Consiglio Direttivo della F.A.R.E. preso atto di quanto accertato dal Collegio dei Revisori, pronuncia la decadenza del Consiglio di Amministrazione stesso.

6- Entro il termine di 2 (due) mesi dallo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito con procedure avviate dal Consiglio Direttivo della F.A.R.E.

7- In caso di cessazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Direttivo della F.A.R.E. provvede alla sostituzione, con effetto fino alla originaria scadenza.

8- Il Consiglio di Amministrazione nel caso di scadenza del mandato o cessazione della carica del Presidente della F.A.R.E. sarà presieduto pro-tempore dal vice Presidente vicario o dal Consigliere più anziano.

ART 6

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1-Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della "Fondazione"; cui compete deliberare tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norma di legge, di statuto e di regolamento inerenti atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

2-In via esemplificativa, compete al consiglio di amministrazione adottare provvedimenti in materia di:

- a) programmi dell'attività della "Fondazione",
- b) approvazione di eventuali regolamenti;
- c) richieste di contributi e finanziamenti;
- d) istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e di ricerca;
- e) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
- f) destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;
- g) acquisto ed alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- h) accettazione di donazioni, eredità, legati;
- i) locazione e conduzione di immobili, nonché stipulazione di qualsiasi contratti;
- j) ricorsi, azioni giudiziarie, liti attive o passive, nonché relative transazioni;
- k) scelta dell'Istituto di Credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con il Tesoriere stesso;
- l) nomina del Comitato Scientifico, di cui all'art. 10 per l'esercizio delle funzioni attribuite dal

- consiglio stesso con apposito regolamento;
- m) nomina di comitati esecutivi, presieduti dal Presidente della Fondazione o suo delegato per la trattazione di problemi specifici .

ART 7

Riunioni e determinazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con frequenza trimestrale, ovvero tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
- 2- Esso è convocato dal Presidente, con comunicazione da inviarsi almeno otto giorni prima, anche per via fax o e-mail.
- 3- Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando sono presenti più della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 4- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Segretario.

ART 8

Il Presidente

- 1- Il Presidente ha la legale rappresentanza della "Fondazione" ed esercita, in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca il Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno;
 - b) presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
 - c) dà esecuzioni alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - d) firma gli atti della Fondazione;
 - e) adotta in via di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione successiva;
 - f) sovrintende al buon andamento della Fondazione;
 - g) esercita i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione, nonché i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto.
- 2- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

ART 9

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori della Fondazione coincide con il Collegio dei Sindaci della Federazione, allo scopo di dare uniformità alle attività di controllo contabile e gestionale
2. Il collegio dei revisori della Fondazione permane in carica sino ad elezione del nuovo collegio dei sindaci della FARE

ART 10

Il Comitato Scientifico

1-Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri; oltre al Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2-I componenti sono scelti fra gli associati della F.A.R.E. ,professionisti, docenti universitari o altri soggetti qualificati e restano in carica per un triennio.

3-I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le elevate qualità professionali e intellettuali, costituiscono punto di riferimento per le proposte, la programmazione e l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della "Fondazione".

4-Il Comitato, anche a seguito di eventuale richiesta degli altri organi della "Fondazione" potrà fornire indicazioni, pareri o quanto altro necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività.

ART 11

Indennità

1-Le cariche ricoperte in tutti gli organi della "Fondazione" sono gratuite, salvo il rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del mandato.

ART 12

Esercizio Finanziario

1-L'esercizio finanziario della "Fondazione" coincide con l'anno solare.

2-Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il giorno 20 del mese di Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3-Il conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso la sede a disposizione dei fondatori e degli aventi diritto.

ART 13

Rendiconto al consiglio direttivo della F.A.R.E.

1- Su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo della F.A.R.E. e, comunque, almeno una volta all'anno, il Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà a presentare al Consiglio Direttivo della F.A.R.E.:

- a) il rendiconto economico-finanziario della Fondazione;
- b) una relazione analitica dell'attività svolta dalla stessa.

ART 14

Durata della Fondazione

1- La "Fondazione" è costituita senza limiti di durata.

ART 15

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

- 1 - Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
- 2- Non è prevista l'erogazione di rendite.

ART 16

Modifiche dello statuto

- 1- Eventuali modifiche dello statuto dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti in carica.

ART 17

Liquidazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo

- 1- Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della "Fondazione" il Consiglio di Amministrazione nomina 1 (uno) o più liquidatori.
- 2- Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà destinato all'assegnazione di borse di studio devoluto ad altri enti pubblici o privati aventi scopi umanitari, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo della F.A.R.E.